



Accordo con il Governo di Singapore in materia di cooperazione scientifica e tecnologica

A.C. 1641

Nota di verifica n. 117
17 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1641
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Zoffili
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica (AS 2813) presentato nel corso della XVII legislatura dal Governo presso il Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

In particolare, il disegno di legge non è stato esaminato dalla 5^a Commissione (Bilancio).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento e dalla relazione tecnica

(euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 , del disegno di legge di ratifica	440.000	440.000	449.000 annui

Oneri quantificati dalla relazione tecnica ripartiti per articolo

	2019	2020	dal 2021
Art. II	440.000	440.000	440.000
Art. IV	-	-	9.000
Art. V	-	-	-
TOTALE	440.000	440.000	449.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo II: prevede che l'attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici, nell'ambito delle scienze e della tecnologia cooperazione sia finalizzata alla promozione della prosperità economica, mediante i rispettivi enti di cooperazione e specificandone le modalità.</p> <p>Le attività di cooperazione includono, fra le altre: incontri per identificare progetti di interesse comune, scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo, visite, realizzazione di progetti e programmi concordati.</p>	<p>La relazione tecnica espone le seguenti stime:</p> <p>a) per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 gg. a 20 docenti e ricercatori singaporiani, forfetariamente quantificati in euro 1.200 cd; <u>(MAECI): 24.000 euro;</u></p> <p>b) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni, euro 1.300 ciascuno); <u>(MAECI): 26.000 euro;</u></p> <p>c) l'Italia può inviare a Singapore 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti A/R Italia/Singapore/Italia x euro 1.400 ciascuno; <u>(MAECI): 28.000 euro;</u></p> <p>d) concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse; <u>(MAECI): 254.620 euro;</u></p> <p>e) concessione di borse di studio a ricercatori singaporiani per un totale annuo di 9 mensilità del valore di euro 820 ciascuna; <u>(MAECI): 7.380 euro;</u></p> <p>f) per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti; <u>(MIUR): 100.000 euro.</u></p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti a, b e c); • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto a); • per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia. <p>TOTALE per MAECI: 340.000 euro. TOTALE per MIUR: 100.000 euro.</p>

<p>Articolo IV: ai fini dell'attuazione dell'Accordo, prevede la possibilità dell'istituzione di una Commissione congiunta composta da rappresentanti di ciascuna Parte, incaricata dell'attuazione dell'Accordo o dell'approvazione di programmi o protocolli, che si riunirà alternativamente in Italia e a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Singapore ogni tre anni. Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la RT quantifica la spesa nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (euro 2.400 x 3 A/R Roma – Singapore) = 7.200 euro; • pernottamento (120 euro al giorno x 3 notti x 3 pp.) = 1.080 euro; • vitto (60 euro al giorno x 4 giorni x 3 pp.) = 720 euro. <p>TOTALE per MAECI: 6.000 euro. TOTALE per MIUR: 3.000 euro.</p>
<p>Articolo V: prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. Le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, prevedendo consultazioni a questo riguardo. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività di consultazione previste al secondo comma avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici.</p>
<p>Articolo VII e VIII: prevedono la via negoziale per la risoluzione di divergenze o controversie sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo (art. VII) e la modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo, nonché il mutuo consenso delle Parti mediante protocolli aggiuntivi o scambio di note diplomatiche che saranno considerate parte integrante dell'Accordo (art. VIII).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle norme non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i>; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: per gli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. II e IV dell'Accordo autorizza la spesa di euro 440.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 annui a decorrere dal 2019 (comma 1), a carico della corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021 (comma 2).</p> <p>Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli II e IV.</p> <p>Inoltre, agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione finanziaria configura gli oneri in termini di spesa autorizzata: in proposito, tenuto conto che gli oneri stessi discendono dall'attuazione di obblighi internazionali, andrebbe acquisita conferma che tutte le spese derivanti dall'Accordo siano effettivamente riconducibili entro il limite indicato; ciò con particolare riferimento alle spese per gli scambi di visite e di incontri. La stima degli oneri appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità attuative (riunioni in sedi alterne ogni tre anni decorrenti dal 2021).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dagli articoli II e IV dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 449.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021.

Ciò posto si rileva che, come precisa la relazione tecnica, gli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo riguardano, in parte, spese di missione. Tali oneri, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso si segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare gli oneri derivanti da spese di missione e quelli derivanti da altre spese. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.